

CONVENZIONE

TRA IL COMUNE DI BOLOGNA E L'ASSOCIAZIONE "L'ALTRO DIRITTO BOLOGNA" PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE GIURIDICA E CONSULENZA EXTRAGIUDIZIALE IN FAVORE DI DETENUTI DEI RAGAZZI RISTRETTI PRESSO L'ISTITUTO PENALE MINORENNI "PIETRO SICILIANI" DI BOLOGNA

Con la presente scrittura privata da far valere ad ogni effetto di legge,

tra

COMUNE DI BOLOGNA (C.F. 01232710374), legalmente rappresentato dalla Direttrice del Settore Staff del Consiglio Comunale Avv. Maria Pia Trevisani, domiciliata per la carica a Bologna in Piazza Maggiore n. 6, nominata con ordinanza sindacale P.G. n. 360655/2016 del 27/10/2016, che interviene al presente atto, ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 per dare esecuzione alla determinazione dirigenziale DD/PRO/2019/1888,

e

L'Associazione denominata **"L'Altro Diritto Bologna"** (C.F. 91353670374), con sede in Bologna, Via Porrettana 48/2, iscritta alle Libere Forme Associative del Comune di Bologna n. Archivio 2359 Prot Iscrizione Albo 38279/2013, legalmente rappresentata dall'Avv. Silvia Furfaro, la quale interviene al presente atto non in proprio ma in rappresentanza dell'Associazione, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie;

Premesso che:

- il Garante per i diritti delle persone private della Libertà personale del Comune di Bologna (di seguito Garante), nell'ambito del mandato istituzionale affidatogli dal Regolamento sul Garante per i diritti delle persone private della libertà personale (di seguito Regolamento), in attuazione dell'art. 13/bis dello Statuto del Comune di Bologna, opera per assicurare il rispetto della dignità e l'effettivo godimento dei diritti delle persone in stato di privazione della libertà;
- il Garante opera pertanto al fine di realizzare l'effettivo godimento dei diritti dei ragazzi ristretti nell'Istituto Penale Minorenni "Pietro Siciliani" di Bologna, affinché vengano loro assicurati percorsi formativi, di socializzazione e reinserimento sociale;
- il Garante svolge le sue funzioni anche attraverso intese e accordi con le Amministrazioni interessate, nonché con associazioni ed organismi operanti per la tutela dei diritti delle persone reclusi, stipulando a tal fine anche convenzioni specifiche (art. 2 co. 2 del Regolamento);

Premesso altresì che:

- l'Associazione di volontariato **"L'Altro Diritto Bologna"** (di seguito Associazione) opera da lungo tempo in attività mirate ad evitare la de-socializzazione dei ragazzi reclusi negli istituti penali per i minorenni, in particolare in Toscana in forza di un Protocollo con il Dipartimento dell'Amministrazione della Giustizia, e nell'IPM "Pietro Siciliani" di Bologna, nell'ambito di più convenzioni stipulate con il Comune di Bologna, ultima delle quali in data 24/04/2018, PG n. 116054/2018, Rep. n. 3338/2018 scaduta il 30/11/2018;

- l'Associazione ha manifestato la disponibilità a proseguire nel progetto in favore dei ragazzi ristretti nell'Istituto Penale Minorenni di Bologna, implementando le attività già avviate e creando nuovi percorsi di reinserimento sociale (Progetto nella versione definitiva acquisito al PG. n. 299854/2019), in collaborazione con l'Ufficio del Garante ed in accordo con la Direzione dell'Istituto;
- in virtù dell'esperienza maturata, valutato positivamente l'esito delle precedenti collaborazioni, è individuato nell'Associazione "L'Altro Diritto Bologna" il soggetto qualificato a proseguire nelle suddette attività;
- lo Statuto dell'Associazione "L'Altro Diritto Bologna" prevede che le finalità oggetto della presente Convenzione rientrino fra gli scopi sociali dell'Associazione stessa.

Visto che:

- il D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117, "Codice del Terzo Settore" e ss.mm.ii., riconosce il valore sociale e la funzione dell'attività di volontariato come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo promuovendone lo sviluppo nell'autonomia e favorendone l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti pubblici;
- la Regione Emilia-Romagna, con L.R. 21 febbraio 2005, n. 12 "Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di Volontariato. Abrogazione della L.R. 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge Quadro sul Volontariato. Abrogazione della L.R. 31 maggio 1993, n. 26)" e successive modificazioni, ha determinato i criteri con i quali disciplinare i rapporti degli Enti Locali con le Organizzazioni di Volontariato (art. 14);
- la Regione Emilia-Romagna, con la predetta legge, riconosce le funzioni dell'attività di volontariato, favorendone l'apporto nella produzione di servizi e prestazioni sociali rese alla collettività;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente atto.

Art. 2 Contenuto della Convenzione

La presente Convenzione è finalizzata a regolamentare la collaborazione tra Comune di Bologna – Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale – e Associazione "L'Altro Diritto Bologna" per lo svolgimento di attività miranti a contrastare la de-socializzazione e a favorire la formazione e il reinserimento sociale dei ragazzi reclusi nell'Istituto Penale Minorenni "Pietro Siciliani" di Bologna.

Il Comune di Bologna – Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale - si impegna a fornire ai volontari dell'Associazione la collaborazione e le informazioni necessarie allo svolgimento dell'attività oggetto della presente Convenzione.

L'Associazione si impegna a prestare la propria collaborazione secondo le modalità previste dai successivi articoli; in particolare si impegna a riavviare ed implementare le seguenti azioni:

- svolgere durante l'orario scolastico attività, a supporto e in accordo con gli insegnanti, di approfondimento di tematiche giuridiche di maggiore interesse per i ragazzi, seguendo, nella scelta degli argomenti, non solo i loro interessi personali ma

anche i loro più immediati bisogni sociali, fornendo strumenti per una maggiore consapevolezza;

- monitorare l'evolversi della situazione dei ragazzi partecipanti alle attività fornendo loro, in raccordo con l'area educativa dell'Istituto, tutte le informazioni e l'aiuto per superare eventuali ostacoli al loro percorso di reinserimento sociale;
- fornire al Garante informazioni di carattere giuridico, sociale e sanitario, che potranno essere utili al suo operato;
- redigere e trasmettere al Garante un rapporto finale sull'attività svolta.

Art. 3 Qualifica operatori e copertura assicurativa

L'Associazione garantisce che i volontari inseriti nelle attività oggetto della presente Convenzione siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche richieste per questo tipo di percorsi.

L'Associazione garantisce inoltre la copertura assicurativa ai propri aderenti così come previsto dall'art. 18 del D.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 Codice del Terzo Settore e dai Decreti ministeriali attuativi. Prima dell'inizio dell'attività, l'Associazione provvederà a fornire al Responsabile dell'Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale copia della relativa polizza ed elenco degli operatori interessati al servizio.

Art. 4 Materiale informativo

Sono a carico del Comune di Bologna - Ufficio del Garante, con riferimento all'espletamento dei servizi in parola, l'eventuale materiale informativo a stampa, che sarà concordato tra il Garante e l'Associazione, e il materiale informativo diffuso via internet attraverso i siti istituzionali del Comune di Bologna e realizzato con le medesime intese e competenze di cui al materiale a stampa. In particolare il Comune si riserva il diritto di mettere in rete e diffondere il rapporto finale.

Art. 5 Norme di comportamento

"L'Altro Diritto Bologna" assicura di emanare disposizioni atte a garantire il rispetto, da parte dei volontari impegnati, della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti dell'utenza e il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali in materia di interesse della presente Convenzione.

I volontari sono tenuti a segnalare tempestivamente ai referenti indicati dal Garante qualsiasi situazione di rilievo, così come gli inconvenienti riscontrati nell'ambito dell'espletamento del servizio.

Ai volontari, se esercitanti la professione di avvocato, consulente o altra libera professione, è inoltre fatto divieto di acquisire in proprio come clienti i cittadini che incontrano nel corso dell'attività svolta in forza della presente Convenzione.

L'Associazione dichiara inoltre di aver ottemperato e di ottemperare alla normativa sulla sicurezza, con particolare riferimento al D. Lgs. n. 81/2008.

Art. 6 Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati personali

L'Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione della convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa

autorizzazione dell'Amministrazione.

L'Associazione è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza e risponde nei confronti del Comune per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto la Convenzione, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte della Amministrazione attinente le procedure adottate dall'Associazione in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente convenzione.

L'Associazione non potrà conservare copia di dati dell'Amministrazione, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza della Convenzione e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Amministrazione.

L'Associazione è designata Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR e si impegna ad operare nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali ed in particolare nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati" e dal D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii..

Art. 7 Durata della convenzione

La presente Convenzione ha validità dalla data della stipula sino al 31/12/2019.

Art. 8 Rimborso

Conformemente a quanto disposto dalla L.R. Emilia Romagna 21 febbraio 2005, n. 12, art. 13, gli oneri e le spese effettivamente sostenuti dall'Associazione sono ammesse a rimborso, previa rendicontazione, nei limiti di Euro 200,00 (duecento). Le spese ammesse a rimborso, in relazione alle attività di supporto effettivamente svolte, sono individuate nelle seguenti tipologie:

- a) quota parte di spese generali di funzionamento dell'Associazione corrispondente all'incidenza del programma di attività di cui alla presente Convenzione rispetto al complesso delle attività gestite dall'Associazione;
- b) oneri assicurativi;
- c) spese sostenute direttamente dai Volontari utilizzati per l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione;
- d) eventuali spese sostenute dall'Associazione per dispositivi di sicurezza, indumenti e protezioni individuali (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.).

Nessun ulteriore onere potrà essere posto a carico del Comune.

Art. 9 Responsabilità civile e penale

L'Associazione solleva il Comune da ogni responsabilità per fatto proprio e dei suoi associati riguardante lo svolgimento delle attività previste dalla presente Convenzione.

Art. 10 Norme transitorie e finali

La presente Convenzione può essere risolta dal Comune di Bologna per inadempimento totale o parziale da parte dell'Associazione ad uno o più degli impegni assunti con presente atto.

Il Comune di Bologna si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione con congruo preavviso, da rendersi a mezzo di raccomandata a.r., per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

Art. 11 Clausole

Il presente atto è esente dall'imposta di bollo e di registro ai sensi della Legge n. 266/1991 ed è registrato solo in caso d'uso, a cura e spese della parte richiedente, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.P.R. n. 634/1972.

Art. 12 Foro competente

In caso di controversie, competente a giudicare è il Foro di Bologna.

Letto, approvato e sottoscritto.

Bologna, _____

Per il **Comune di Bologna**

Il Direttore del Settore Staff del Consiglio Comunale

Avv. Maria Pia Trevisani

Per l'Associazione

L'Altro Diritto Bologna

Il Legale Rappresentante

Dott.ssa Silvia Furfaro
